



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI

(In attuazione delle LL.RR. 04.11.1997, n. 120 e 11.11.1998, n. 132))

Atto di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28.09.1999

INDICE

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 4

Art. 1

In attesa della emanazione da parte della Regione Abruzzo di specifico regolamento tipo, al fine di garantire lo sviluppo delle associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti politici, di associazioni e movimenti politici che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale o comunale nonché la sopravvivenza di enti, istituti e fondazioni aventi le medesime finalità, le concessioni e le locazioni dei beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio comunale, non utilizzati direttamente dal Comune, a favore delle predette Associazioni, ecc. saranno determinate sulla base di un canone di locazione annuo pari al 10% di quello determinato dal competente Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei valori in comune commercio.

Il canone così determinato non potrà essere comunque inferiore a £. 100.000 (centomila) l'anno.

La durata della concessione o locazione non può superare anni sei.

Art. 2

Gli immobili oggetto di concessione o locazione devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento della attività istituzionali o statutarie dai soggetti indicati nell'art. 2 della L.R. 04.11.1997, n. 120 e non possono essere sub-concessi o sub-locati dai concessionari o dai locatari.

La manutenzione ordinaria e la spesa riferita alla energia elettrica, al riscaldamento, all'erogazione dell'acqua potabile, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, al condominio è a totale carico del concessionario o locatario.

Anche la manutenzione straordinaria è a carico del concessionario o locatario, ai sensi dell'art. 5, comma 3° della Legge Regionale n. 120 del 04.11.1997 previa preventiva determinazione da parte della Giunta Comunale ed approvazione dei progetti relativi.

Art. 3

La richiesta indirizzata al Sindaco, deve essere corredata da una copia dello Statuto e da una copia dell'atto costitutivo dell'Associazione.

In presenza di più richieste di utilizzo di uno stesso immobile trova applicazione la regola della priorità nel tempo di presentazione della domanda e della validità della manifestazione.

Le concessioni e le locazioni sono di competenza del dirigente dei Servizi Sociali del Comune previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente affari Sociali.

Art. 4

L'amministrazione Comunale, qualora abbia necessità di rientrare nel possesso dell'immobile per l'esigenza di utilizzazione del bene per uso proprio, comunica la volontà di revoca o di risoluzione al concessionario o al locatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale darà anche un termine per il rilascio dell'immobile, non superiore a mesi quattro.

Art. 5

Il presente Regolamento ha vigenza fino alla emanazione del Regolamento tipo da parte della Regione Abruzzo.

- dei lavori e/o redattore dell'atto di pianificazione:

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi regionali 04.11.1997, n. 120, 11.11.1998, n. 132 ed alle altre disposizioni di Leggi in materia.